

L'Aquila, 11 Maggio 2020

Circolare N. 57
Prot. N. 143

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI**

OGGETTO: QUATTRO NUOVE ORDINANZE PER IL SISMA CENTRO ITALIA

ORDINANZA N. 98 CONTRIBUTI INAIL PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI PRODUTTIVI Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 17 dicembre 2016

- ✚ Fondi stanziati dall'INAIL nel 2017 per finanziare gli interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro e ora finalizzati anche all'adeguamento alle nuove norme anti Covid-19 in tutte le aziende del cratere e nei cantieri della ricostruzione.
- ✚ 20 milioni sono destinati a coprire fino al 100% delle spese effettuate, fino a un massimo di 10 mila euro, per le dotazioni di sicurezza sanitaria nei cantieri della ricostruzione
- ✚ 10 milioni sono riservati a coprire fino all'80% delle spese fatte da tutte le aziende del cratere per interventi di miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

ORDINANZA N. 99 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DELLA ISTRUTTORIA PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTO E DI TUTTI I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI

- ✚ Viene messo a punto il meccanismo attraverso il quale gli Uffici Speciali per la Ricostruzione potranno delegare ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, le istruttorie delle pratiche di contributo per la riparazione dei danni agli immobili. L'intesa raggiunta riguarda l'istruttoria dell'intero procedimento relativo alla concessione del contributo compresa la verifica della spettanza del contributo e del relativo importo;
- ✚ I Comuni che hanno richiesto di svolgere direttamente questo compito sono solo 17, sui 138 del cratere: 5 in Umbria e 12 in Abruzzo.

ORDINANZA n. 100 SEMPLIFICAZIONE ED ACCELERAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA, DEFINIZIONE DEI LIMITI DI IMPORTO E DELLE MODALITÀ PROCEDIMENTALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

- ✚ Tempi certi per le pratiche e la concessione del contributo, 70 giorni nei casi più semplici, 130 al massimo in quelli più complessi;
- ✚ **L'attività degli Uffici**, finora assorbita in prevalenza dall'istruttoria di tutte le pratiche presentate, **sarà invece adesso concentrata sui controlli preventivi (1 domanda su 5 a estrazione) e successivi al contributo con cadenza mensile sempre mediante verifiche a campione, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10% dei decreti di concessione del contributo. Le verifiche saranno svolte sempre nella misura del 10%, anche a fine lavori, sulle certificazioni del direttore dei lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità (art. 12);**
- ✚ (Art. 3) **Le nuove procedure semplificate per la presentazione delle pratiche si applicheranno alla gran parte dei progetti di ricostruzione, cioè a tutti gli interventi di importo fino a 600 mila euro per il danno lieve e 2 milioni di euro per il danno grave alle singole unità immobiliare, e 7,5 milioni di euro per gli aggregati volontari o obbligatori;**
- ✚ (art. 4) **Il professionista abilitato ed iscritto nell'elenco speciale assume la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità e nella richiesta di contributo attesta la conformità edilizia del progetto attraverso la Scia, la conformità urbanistica attraverso copia dell'ultimo titolo edilizio, l'importo del contributo concedibile determinato nei limiti del costo ammissibile, l'utilizzabilità dell'edificio alla data degli eventi sismici, ecc..** (art. 18) Per questo tipo di interventi viene riconosciuta ai professionisti una maggiorazione dei compensi, che salgono al 12,5% per lavori fino a 500 mila euro, al 10% per quelli fino a 2 milioni, al 7,5% per quelli oltre i 2 milioni, cioè i livelli massimi previsti dalla legge sul sisma.
- ✚ (art. 4) Dal momento della presentazione della domanda l'Ufficio Speciale e i Comuni procedono parallelamente. L'USR verifica la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e la documentazione e di norma procede (art. 6) entro 60 giorni ad adottare la

Viale Alcide De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 - costruttori@ancelaquila.it - www.ancelaquila.it



Il Direttore

proposta di contributo. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 90 giorni se le domande sono sottoposte alla verifica preliminare. I termini possono essere sospesi una sola volta e per un massimo di 30 giorni.

- ✚ (art.7) **Se a causa del sisma o per motivi di forza maggiore il titolo edilizio dell'edificio per cui si richiede il contributo non sia più disponibile, il professionista abilitato può limitarsi ad accertare la conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma.** In questo caso si esprime la Conferenza regionale, sempre sulla legittimità del vecchio edificio e l'assenza di vincoli di inedificabilità.

La Conferenza, che ha 30 giorni di tempo per esprimersi.

L'Ordinanza prevede che non sia richiesta l'autorizzazione, e dunque non sia necessario il passaggio nella Conferenza, per i beni di interesse paesaggistico, e tutti gli interventi già esentati dalla normativa.

- ✚ Le SCIA edilizie e le domande di contributo nel rispetto delle nuove disposizioni possono essere presentate dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Commissario. I quindici giorni partono dal 02.05.2020
- ✚ Le domande già in corso di istruttoria possono essere ripresentate ai sensi della presente Ordinanza fino alla data di comunicazione della determinazione dell'importo del computo metrico ritenuto congruo.

N.B.

Nell'Ordinanza n. 100 sono state definite anche numerose sanzioni per il mancato rispetto delle tempistiche e per eventuali riscontri di incongruenze tra il progettato ed il realizzato. Il regime sanzionatorio sarà oggetto di osservazioni.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

ORDINANZA N. 101 COMUNI PIÙ COLPITI

- ✚ In attuazione della Legge 156 del 2019 si definisce un primo elenco di comuni "maggiormente colpiti" dal sisma del 2016 nei quali la ricostruzione può avvenire attraverso i Piani Straordinari di Ricostruzione, dunque con una serie di deroghe alla normativa urbanistica;
- ✚ I Comuni del primo elenco, stilato dalle Regioni in base a criteri condivisi, come l'incidenza delle abitazioni inagibili, degli sfollati, delle SAE, dei Cas, dell'intensità macrosismica, sono 44;

Abruzzo	Campotosto, Capitignano, Valle Castellana, Cortino, Montereale, Torricella Sicura
Lazio	Amatrice, Accumoli, Leonessa, Cittareale, Posta, Borbona
Marche	Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Valfornace, Visso, Ussita, Amandola, Montefortino, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Force, Montemonaco, Montegallo
Umbria	Norcia, Cascia, Preci

- ✚ L'elenco potrà essere aggiornato dal Commissario individuando altri Comuni o parti di questi, con Ordinanze successive;
- ✚ Entro la fine di giugno il Commissario emanerà le Linee Guida della ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti dal sisma, definendo caratteristiche e contenuti dei Piani Straordinari di ricostruzione, tenendo conto di alcuni principi:
 - la conformità al preesistente degli edifici da realizzare per quanto riguarda collocazione, ingombro, configurazione degli esterni.

Le Linee Guida individueranno inoltre le deroghe ai parametri urbanistici che i Piani potranno indicare, come indici di edificabilità, altezze degli edifici e altezze utili interne, vincoli, limiti di sagoma.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila l'Ing. Sannito Emanuela.

Distinti saluti

Il Direttore
Lucio Cococchetta

Allegati: Ordinanze 98-99-100-101
ES

Viale Alcide De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila
Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 - costruttori@ancelaquila.it - www.ancelaquila.it





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020

Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n.294 del 17 dicembre 2016

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'art.1, commi 988, lett. b), e 990 della legge 30 dicembre 2018, n.145, con cui lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2020;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto legge n.189 del 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n.244, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n.294 del 17 dicembre 2016, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovrintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;
- l'articolo 2, comma 1, lettera f), in forza del quale il Commissario straordinario sovrintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
- l'articolo 2, comma 1, lettera h), in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
- l'articolo 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal decreto-legge 189/2016 nei territori colpiti;
- l'articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
- l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale: *“Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*; l'art.23, comma 2, ai sensi del quale: *“La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n.1407/2013 e n1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»“*;

Visto il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *«de minimis»*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto il Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Considerata la necessità di dare attuazione alla previsione dell'art. 23, comma 2, del decreto legge n.189 del 2016, relativamente all'utilizzo della somma pari a € 30.000.000,00 (trentamiliardi/00) destinata dall'art.23, comma 1, del predetto decreto legge dall'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Vista l'Ordinanza commissariale n.54 del 24 aprile 2018 recante "Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse";

Considerata la disponibilità residua delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'esigenza di incentivare l'impiego delle medesime somme ancora inutilizzate per dare piena attuazione alla previsione dell'articolo 23 del decreto-legge 189 del 2016;

Valutata la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo riferite ai progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;

Vista l'Ordinanza n.82 del 10 luglio 2019 recante "Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse. Presentazione della manifestazione d'interesse alla istanza di contributo";

Considerata la necessità di individuare ulteriori criteri generali di utilizzo delle somme di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge n.189 del 2016;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n.136" (in seguito D. Lgs. n.159/2011);

Considerato quanto previsto dall'art.43, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 ai sensi del quale:
"Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Visto l'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e conseguentemente il decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59";

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Tutto ciò premesso e considerato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DISPONE

Articolo 1

Ambito di applicazione e termini presentazione delle domande

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza nelle aree di cui all'art.1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, la presente ordinanza disciplina le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il contributo può essere richiesto a sostegno dei seguenti interventi, volti:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- a) a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle aziende che operano nei territori interessati dal sisma;
- b) al contenimento del contagio da COVID - 19, nei cantieri ubicati all'interno delle aree interessate dal sisma.

3. Delle risorse stanziare dall'art.23 del D.L. n.189 del 2016, sono così di seguito distribuite, in considerazione dell'entità dei danni subiti da ciascuna regione:

- a. 3.000.000 di euro sono destinati al territorio della regione Abruzzo, di cui 1.000.000 di euro è destinato agli interventi di cui al comma 2 lett. a) e 2.000.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. b) dell'art.2 della presente ordinanza
- b. 4.200.000 di euro sono destinati al territorio della regione Lazio, di cui 1.386.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. a) e 2.814.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. b) dell'art.2 della presente ordinanza
- c. 4.200.000 di euro sono destinati al territorio della regione Umbria, di cui 1.386.000 di euro è destinato agli interventi di cui al comma 2 lett. a) e 2.814.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. b) dell'art.2 della presente ordinanza
- d. 18.600.000 di euro sono destinati al territorio della regione Marche, di cui 6.138.000 di euro è destinato agli interventi di cui al comma 2 lett. a) e 12.462.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. b) dell'art.2 della presente ordinanza.

Nel caso in cui, all'esito dell'analisi delle richieste di contributo per gli interventi volti al contenimento del contagio da COVID-19, il totale delle domande ammissibili non saturi il totale delle risorse disponibili per ogni regione, le risorse residue a livello regionale possono essere assegnate agli interventi di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo. Ugualmente si provvederà nel caso inverso.

Ove le risorse disponibili non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande di contributi ammissibili, si procederà con il metodo del riparto.

4. Attraverso apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario per la ricostruzione, verranno stabilite modalità, tipologia di spese ammissibili e termini per la presentazione delle domande.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere i contributi di cui all'art.1, comma 2) lett. a) di cui alla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007, per interventi di rafforzamento locale e messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti di edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) nel caso di impresa iscritta nel Registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei Comuni di cui all'art.1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189;
 - b) nel caso di impresa non iscritta nel Registro delle imprese, essere effettivamente operante ed esercitare l'attività in uno dei Comuni del cratere, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della Partita IVA;
 - c) non essere in liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
 - d) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e successive modifiche e integrazioni;
 - e) non essere incorse nell'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
 - f) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
 - g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF");
 - h) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione;
 - j) in caso di delocalizzazione dell'attività, l'impresa deve aver effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni di cui all'art.1 del decreto-legge n.189 del 2016 e s.m.i.
2. Fermi restando i requisiti di cui al precedente comma, possono richiedere il contributo di cui all'art.1, comma 2) lett. a) della presente ordinanza le imprese:
 - a) titolari di diritto di proprietà od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - b) affittuarie dell'immobile oggetto dell'intervento in forza di un contratto registrato che contenga



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria sono a carico dell'affittuario; il beneficiario del contributo dovrà essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione e delle successive modifiche e integrazioni;

c) titolari di un contratto di locazione finanziaria (leasing) che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria sono a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni;

d) titolare di un contratto di comodato gratuito registrato che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria sono a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo dovrà essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo.

3. Possono richiedere i contributi di cui all'art.1, comma 2) lett. b) della presente ordinanza le imprese operanti nei cantieri aperti ai soli fini della ricostruzione, esclusivamente nelle aree di cui all'art.1, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016.

Articolo 3

Interventi e spese ammissibili

1. In riferimento agli obiettivi di cui all'art.1, comma 2) lett. a) della presente ordinanza, sono ammessi al contributo gli interventi di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva, in particolare:

- rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
- messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Si intendono per componenti non strutturali ed impianti le tamponature, le partizioni interne, le scaffalature, i silos di stoccaggio e ogni altro elemento non collegato alla struttura portante o con vincolo inefficace e la cui instabilità possa compromettere la sicurezza dei lavoratori.

Non sono ammessi a contributo gli interventi relativi ad immobili danneggiati in seguito agli eventi sismici che possono essere oggetto di domanda ai sensi dell'ordinanza 13 del 9 gennaio 2017.

2. Per gli interventi di cui all'art.1, comma 2) lett. b) della presente ordinanza sono ammesse al contributo le spese di investimento per la realizzazione di misure volte al contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, come individuati dal Protocollo sottoscritto dall'Inail in attuazione dell'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dal protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili del 19 marzo 2020 e del 24 aprile 2020, adottato dal Ministero dei Trasporti, nell'ambito delle aree di cantiere indicate all'art.2, comma 3, della presente ordinanza.

Articolo 4

Domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e quanto in essa dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
2. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 devono allegare alla domanda un'attestazione di agibilità rilasciata dal tecnico incaricato o altra documentazione (scheda AeDES o GL-AeDES tipo A, Fast esito Agibile) che attesti l'utilizzabilità dell'immobile.
3. Sono ammesse a contributo le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, le indagini e, ove previsto, di collaudo e ogni altra attività tecnica necessaria per la realizzazione dell'intervento nonché le spese di gestione della domanda di contributo, nei limiti di cui all'Ordinanza n.12 del 19 dicembre 2016 e s.m.i..
4. Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
 - a. interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui si esercita l'attività lavorativa;
 - b. acquisto di beni usati;
 - c. manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e pezzi d'opera;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- d. costi del personale interno;
 - e. spese generali;
 - f. spese amministrative e di gestione.
5. Le istanze presentate ai sensi della presente ordinanza non concorrono alla determinazione del limite previsto dall'art.6 - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi - del *Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art.34, commi 1, 2, 5 e 7 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione* approvato con ordinanza n.12 del 19 dicembre 2016 e s.m.i.. Nessun professionista potrà in ogni caso assumere, contemporaneamente, relativamente agli interventi di cui alla presente ordinanza, un numero di incarichi maggiore di 10, per un importo massimo di lavori complessivamente non superiore ad € 1.500.000,00.
6. Al fine di asseverare il contenuto dell'istanza di contributo e, in particolare, la congruità e la coerenza delle spese in essa indicate con gli obiettivi del progetto e le finalità della presente ordinanza, le imprese devono allegare una perizia asseverata, redatta secondo lo schema che sarà approvato con successivo decreto del Commissario, e pubblicato nel sito istituzionale. Tale perizia deve recare data antecedente alla presentazione della domanda e deve risultare redatta da un professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti e iscritto nell'Elenco speciale professionisti di cui all'art.34 del decreto-legge n.189/2016 e s.m.i.
7. Per gli interventi di cui all'art. 1 comma 2, lettera a), le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute a partire dalla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 per gli interventi già realizzati e non oltre il 30 giugno 2021 per gli interventi ancora da realizzare.
8. Non sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza gli interventi relativi ad immobili collabenti alla data del sisma.
9. La spesa ammissibile relativa agli interventi sulle strutture, sulle componenti non strutturali e sugli impianti di edifici a destinazione produttiva, viene determinata con riferimento al Prezzario Unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016) approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n.7 del 14 dicembre 2016 e non può superare, per ciascun intervento, il costo parametrico di € 300,00 per metro quadro di superficie produttiva. Per immobili con superficie inferiore a 100 mq, il costo parametrico può essere incrementato del 20%.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

10. Le domande di contributo di cui all'art.1 comma 2 lett. b) della presente Ordinanza sono presentate secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo e corredate della modulistica redatta secondo lo schema che sarà approvato con successivo decreto del Commissario, e pubblicato nel sito istituzionale. Le spese ammissibili saranno quelle sostenute a partire dal 19 marzo 2020.

Articolo 5

Concessione del contributo

1. L'agevolazione di cui all'art.1 comma 2 lett. a) consiste in un contributo corrispondente all'80% della spesa ritenuta ammissibile per ogni singola impresa beneficiaria. Il contributo non può in ogni caso superare l'importo di complessivi € 100.000,00 per ciascun beneficiario, anche nel caso di interventi su più immobili o nel caso di presentazione di domande riguardanti più interventi. L'agevolazione di cui all'art.1 comma 2 lett. b) consiste in un contributo corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile per ogni singola impresa beneficiaria. Il contributo non può in ogni caso superare l'importo di complessivi € 10.000,00 per ciascun beneficiario.
2. Le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, in vigore dell'ordinanza n. 54 del 2018, sono valutate alla luce dei criteri previsti al momento di presentazione della domanda. Il richiedente può in ogni caso presentare una nuova domanda di contributo, secondo i criteri e le modalità definiti dalla presente ordinanza. La nuova domanda di contributo, per essere valutata dall'amministrazione, deve contenere espressa rinuncia all'istanza presentata sotto la vigenza dell'ordinanza n.54/2018.
3. Il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'I.V.A., se recuperabile, oltre a bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.).
4. La struttura commissariale provvede a verificare il ricorrere dei presupposti previsti dalla presente Ordinanza ed alla valutazione del progetto presentato, oltre alla verifica del livello di sicurezza raggiunto o da raggiungere, alla congruità dei costi nonché la coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità del contributo. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, viene adottato il decreto di concessione del contributo nel limite delle risorse stanziato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Articolo 6

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) in un'unica soluzione, ad intervento già effettuato, qualora le spese relative all'intervento medesimo siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della richiesta di erogazione;
 - b) in due soluzioni per interventi in corso di realizzazione relativi all'art.1 comma 2 lett. a) della presente Ordinanza:
 - b.1. con una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell'intervento;
 - b.2. con una successiva erogazione a saldo, sulla base della restante documentazione di spesa interamente quietanzata, da presentare entro 45 giorni dalla fine dell'intervento ammesso a contributo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2021.
2. La documentazione di spesa per l'erogazione del saldo del contributo concesso dovrà essere presentata, in tutti i casi, entro e non oltre il 30 giugno 2021.
3. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese e, relativamente agli interventi di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» e del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

Articolo 7

Sopralluoghi e monitoraggio

1. Prima dell'erogazione del contributo relativamente agli interventi di cui all'art.1 comma 2 lett. a), il Commissario straordinario può demandare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il compito di effettuare sopralluoghi atti ad accertare la rispondenza degli interventi oggetto della domanda di contributo, rispetto alle disposizioni della presente ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Articolo 8

Controlli Successivi

1. Il Commissario straordinario, relativamente agli interventi di cui all'art.1 comma 2 lett. a) e b), effettua controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi entro il termine di 18 mesi dall'erogazione del contributo. Con successivo decreto il Commissario straordinario disciplinerà le modalità di espletamento dei controlli a campione. I termini di cui al precedente periodo non si applicano nel caso di provvedimenti di concessione del contributo erogati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà, o di ogni altro documento allegato alle istanze, falsi o mendaci.
2. Il Commissario straordinario provvede a verificare la sussistenza effettiva dei presupposti per la concessione del contributo effettuando, ove necessario, appositi sopralluoghi.
3. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma precedente, sia constatata l'insussistenza dei presupposti per il contributo, il Commissario straordinario invia al beneficiario una comunicazione nella quale sono indicate le ragioni di fatto e di diritto ritenute ostative al mantenimento dei contributi. Il Commissario Straordinario ha facoltà di richiedere ai beneficiari la produzione di ogni documentazione ritenuta necessaria per le verifiche di cui al presente articolo.
4. Il destinatario della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo può formulare osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione di cui al comma 3 interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni o dalla scadenza del termine di cui al medesimo primo periodo del presente articolo.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, il Commissario straordinario dispone la revoca anche parziale del contributo dandone motivata comunicazione all'interessato. Si procede alla revoca anche parziale dei contributi nel caso di:
 - a.a) esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
 - a.b) mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente ordinanza;
 - a.c) non conformità degli interventi realizzati alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia asseverata;
 - a.d) mancato mantenimento dell'uso produttivo dell'immobile entro il termine di 18 mesi dalla data di erogazione del contributo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- a.e) falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o altro documento allegato alle istanze falso o mendace.
6. Nel caso di revoca anche parziale del contributo il Commissario provvede alla richiesta di ripetizione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.
 7. Il provvedimento di cui al comma 6 è comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite messaggio di posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. Il Commissario può disporre, su richiesta dell'interessato da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca, la rateizzazione del pagamento della somma capitale e dei relativi interessi, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente anche in relazione all'entità del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiori a 24 e di entità non inferiore ad € 50,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare del contributo in un'unica soluzione.
 8. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma, il Commissario straordinario provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano, per la riscossione coattiva, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n.603 e s.m.i.
 9. Con cadenza semestrale il Commissario straordinario verifica l'entità delle somme restituite ai sensi del presente articolo che ritornano nella disponibilità della contabilità speciale per i fini cui sono destinate ai sensi dell'articolo 23 del decreto legge n.189 del 2016.

Art. 9

Disposizioni finanziare

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente Ordinanza si provvede con le risorse di cui all'articolo 23 del decreto legge n.189 del 2016.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Art.10

Abrogazione delle ordinanze nn. 54/2018 e 82/2019.

2. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le ordinanze commissariali n.54 del 24 aprile 2018 e n.82 del 2 agosto 2019.

Art.11

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del D.L. 189/2016. La stessa viene pubblicata sul sito del Commissario straordinario alla ricostruzione (www.sisma2016.gov.it) il giorno 9 maggio 2020 ed entra in vigore il giorno successivo.
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza n. 99 del 30 aprile 2020

Art. 3, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 189 del 2016. Definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento da parte dei Comuni della istruttoria per le concessioni di contributo e di tutti i conseguenti adempimenti.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 1, del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, s.m.i.;

Vista, l'Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante "Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

Vista l'Ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante "Misure per la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili";

Vista l'Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi";

Vista l'Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016";

Vista l'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

Vista L'Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 recante "Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.; modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo";

Vista l'Ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 recante "Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018;

Richiamato, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che, al fine di consentire la stipula dell'intesa tra l'Ufficio speciale per la ricostruzione e i comuni, con ordinanza commissariale siano definite le modalità ed i criteri per lo svolgimento della istruttoria per le concessioni di contributo e per tutti i conseguenti adempimenti per le fattispecie ivi previste;

Richiamato, altresì, l'art. 50-bis, comma 1-ter, del suddetto decreto-legge, che assegna a favore degli USR e dei comuni uno specifico contingente di personale per l'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico;

Considerata l'urgenza di provvedere alla definizione di dette modalità e criteri al fine di consentire ai comuni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

che ne hanno fatto richiesta di esercitare la delega di funzioni in ordine all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione - Intesa

1. In attuazione dell'art. 3 comma 4 bis del dl 189 del 2016, introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. b del dl 18 aprile 2019 n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, sono disciplinati i criteri e le modalità per la conclusione dell'intesa tra gli Uffici Speciali per la ricostruzione e i Comuni in ordine all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.
2. I procedimenti di cui al comma 1 sono quelli relativi agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private che risultino classificati inagibili con esito "B" "C" o "E", limitatamente al livello operativo "L4".
3. Possono essere oggetto dell'intesa tutte le fattispecie di cui al precedente comma, oppure solo alcune di esse.
4. L'intesa dovrà riguardare l'istruttoria dell'intero procedimento relativo alla concessione del contributo, compresa la verifica della spettanza del contributo e del relativo importo. La stessa intesa dovrà prevedere le modalità di trasmissione della proposta di concessione del contributo al Vice Commissario territorialmente competente, di cui al comma 3 dell'art. 12 del dl 189 del 2016, al fine del provvedimento conclusivo di concessione del contributo da adottare ai sensi del successivo comma. E' fatta salva la facoltà di delega del Vice Commissario anche a favore del Dirigente o del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale stipulante l'intesa.
5. L'intesa dovrà prevedere il termine entro il quale il Vice Commissario dovrà emanare il decreto di concessione del contributo che non potrà essere superiore a dieci giorni dalla ricezione della proposta.
6. Per i criteri di priorità nell'esame delle domande si applicano le disposizioni dell'art.12 bis, comma 2, e delle ordinanze commissariali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

7. La conclusione della Intesa dei Comuni con l'Ufficio Speciale Regionale competente deve essere trasmessa entro cinque giorni lavorativi al Commissario straordinario del Governo per il Sisma, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet.

ART. 2 Modalità e criteri

1. A seguito della sottoscrizione dell'Intesa, il Comune sostituisce l'Ufficio Speciale nel procedimento di cui al comma 1 ed al comma 2 dell'articolo 1 della presente ordinanza, nel rispetto delle disposizioni normative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività degli uffici speciali regionali.
2. L'intesa deve avere un termine comunque non superiore alla durata della gestione commissariale. Nel caso in cui il Comune receda anticipatamente, ha l'obbligo di concludere i procedimenti avviati.
3. Nel caso di proroga del termine della gestione commissariale, l'Intesa si intende tacitamente prorogata per lo stesso termine alle medesime condizioni salvo diversa espressa volontà delle parti.
4. Le parti possono integrare le convenzioni esistenti, sottoscritte ai sensi dell'ordinanza 1 del 10 novembre 2016.

ART. 3 Organizzazione

1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione supporta gli uffici comunali firmatari delle Intese attraverso specifica assistenza, formazione e informazione.
2. Nell'atto di Intesa di cui all'art. 1 sono disciplinati i tempi e le modalità attraverso cui l'Ufficio speciale per la ricostruzione garantisce la formazione delle unità di personale assegnate ai Comuni per l'espletamento dei compiti demandati.
3. Le risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle funzioni delegate al comune sono individuate nell'intesa, nell'ambito di quanto disposto dall'Ordinanza n. 96 del 1 aprile 2020 e di altri provvedimenti adottati anche dal Vice Commissario.
4. Spettano agli Uffici comunali le verifiche preventive a campione delle domande di concessione, ai sensi dell'art.12-bis, comma 3, del decreto e delle ordinanze vigenti. Agli Uffici Speciali per la ricostruzione spettano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

le verifiche e i controlli successivi alla concessione del contributo, ai sensi dell'art.12, comma 5, del decreto, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei decreti di concessione.

5. Le verifiche sono svolte nella stessa misura anche a fine lavori sulla certificazione del direttore dei lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità, ai sensi delle ordinanze vigenti.

6. All'atto della sottoscrizione dell'intesa il Comune si impegna ad uniformarsi alle direttive ed alle Ordinanze commissariali che regolano il procedimento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente Ordinanza.

ART. 4

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del D.L. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini



Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020

Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'articolo 38 "Rimodulazione delle funzioni commissariali" del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 201, n.130;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato "decreto legge";

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 "Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189", in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'art. 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, alla semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata e alla definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi e per gli interventi di ripristino, con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione, delle abitazioni e attività produttive, danneggiate o distrutte, che presentano danni gravi;

Ritenuto che sussista l'assoluta necessità ed urgenza, in coerenza con il più recente intervento del legislatore, di accelerare gli interventi di ricostruzione, nel rispetto del principio nazionale di semplificazione amministrativa e del principio eurounitario di proporzionalità della regolazione, evitando



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

ogni aggravio procedimentale nel pieno rispetto dei principi della legge 241 del 1990;

Ritenuto che la legislazione ordinaria in materia edilizia, ai sensi del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in particolare relativa alla semplificazione degli interventi sugli edifici esistenti da realizzarsi con il titolo abilitativo della segnalazione certificata di inizio attività (di seguito anche SCIA), non debba essere ragionevolmente impedita da disposizioni emergenziali né da ragioni connesse ai doverosi controlli sulla congruità del contributo pubblico, che certamente meritano una speciale attenzione con strumenti appropriati, ma che non devono essere confliggenti con i fini primari della semplificazione degli interventi di ricostruzione;

Ritenuto che i procedimenti amministrativi preordinati agli interventi di ricostruzione edilizia e di consolidamento antisismico dei fabbricati danneggiati dal terremoto del 2016 rientrano, di regola, per tipologia e dimensione, nell'ambito applicativo della segnalazione certificata di inizio di attività disciplinata dal Capo III del Titolo II della Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

Ritenuto che la verifica della conformità degli interventi sui fabbricati danneggiati dal terremoto del 2016, avendo ad oggetto il patrimonio edilizio esistente, debba perseguire i fini di legge e non aggravare in modo irragionevole il procedimento in contrasto con il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa;

Ritenuto inoltre che per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità sui fabbricati danneggiati dal terremoto del 2016 possa applicarsi l'art. 17 comma 3 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

Ritenuto altresì che mentre i progetti di intervento su edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica, storica, archeologica o etnoantropologica, ai sensi del Titolo I della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, debbano essere in ogni caso oggetto della prescritta autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti, i progetti di intervento su edifici sottoposti a vincoli di tutela paesaggistica, di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, dovranno essere sottoposti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo solo nei limiti stabiliti dall'articolo 149 del medesimo e con le esclusioni stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, elencate nell'Allegato A;

Ritenuto, inoltre, che al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di semplificare le relative procedure amministrative, la rilevanza paesaggistica degli interventi di ricostruzione, in termini di effettiva capacità di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione e di alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, debba essere considerata, in sede di esame dei progetti, in accordo con il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

principio di proporzionalità, distinguendo le aree e gli immobili tutelati sulla base di uno specifico provvedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, rispetto alle aree e agli immobili sottoposti a tutela come "bellezza panoramica", ai sensi della lettera d) del comma 1 del predetto articolo 136, o dichiarati per legge, ai sensi dell'articolo 142 dello stesso decreto;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2020;

Rinviata la individuazione, con apposita separata ordinanza, dei criteri di fissazione dei compensi dei professionisti di cui all'art. 34 c.5 del d.lgs. n.189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Tutto ciò premesso e considerato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DISPONE

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Ordinanza, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa e dell'articolo 12-bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, e di seguito denominato "decreto legge", sono finalizzate a definire le modalità procedurali della semplificazione e accelerazione degli interventi edilizi della ricostruzione privata, nonché della concessione del contributo, entro i limiti di importo di seguito stabiliti dall'art. 3.
2. La presente disciplina si applica a tutti gli interventi di riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione anche previa demolizione escluse le delocalizzazioni, e alle relative varianti, anche in acollo rispetto al contributo massimo concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni lievi o gravi, anche con le modalità degli interventi unitari, volontari o obbligatori.



ART. 2

Titoli abilitativi dell'intervento edilizio e domanda di concessione del contributo

1. Agli interventi edilizi della ricostruzione privata si applicano le norme del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", in quanto compatibili con quanto disposto dal decreto legge.
2. Ai fini della disciplina dei procedimenti di concessione dei contributi, degli interventi edilizi e dei controlli, di cui all'art. 12-bis del decreto legge, non trovano applicazione le disposizioni delle Ordinanze in materia di titoli abilitativi e contributi, e dei relativi procedimenti di rilascio, nelle parti in contrasto o incompatibili con la presente Ordinanza.
3. La piattaforma informatica indica le modalità operative per i procedimenti di cui ai commi precedenti ai fini dell'attuazione degli interventi edilizi disciplinati dalla presente Ordinanza.

ART. 3

Limiti di importo delle procedure di semplificazione

1. Le procedure di semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata disciplinate dalla presente Ordinanza si applicano a tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell'IVA, determinato con certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a:
 - a) Euro 600.000,00, per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
 - b) Euro 2.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che presentano danni gravi;
 - c) Euro 7.500.000,00, per gli interventi unitari volontari o obbligatori.

ART. 4

Compiti del professionista

1. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 12-bis del decreto legge, il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:
 - a) la conformità edilizia del progetto attraverso la presentazione della SCIA, ai sensi del Capo III, Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o, ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o del titolo unico ai sensi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

dell'articolo 7 del DPR 160 del 2010;

b) la conformità urbanistica dell'intervento proposto, attraverso:

1. copia dell'ultimo titolo edilizio del fabbricato oggetto dell'intervento, comunque risultante per atto pubblico ovvero un'attestazione, sulla base del modello indicato all'art. 15 della presente Ordinanza, che la costruzione dell'edificio è anteriore alla data del 1^o settembre 1967 o del 17 agosto 1942 per gli immobili edificati nei centri abitati ove all'epoca prescritto un titolo edilizio;
 2. nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati direttamente al professionista o al titolare dell'intervento che ne fa richiesta alle Autorità competenti in presenza di vincoli di ogni natura, anche idrogeologici, relativi all'esecuzione dei lavori sull'edificio danneggiato dal sisma, o richiesta di convocazione della Conferenza regionale, ai sensi dell'art.12-bis, comma 1, del decreto legge;
 3. attestazione, secondo quanto previsto dall'art. 15 della presente Ordinanza, dell'Ufficio comunale competente da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio. L'attestazione deve essere rilasciata da parte dell'Ufficio comunale competente nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorso il quale la domanda si intende assentita;
 4. scheda di conformità urbanistica attestante la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato, ai sensi dei precedenti punti 1. e 3., e l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area;
- c) l'importo del contributo concedibile determinato nei limiti del costo ammissibile, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, provvedendo ad attestare la congruità dell'importo dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del progetto presentato, comunque non superiore ai costi parametrici nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legge e dalle Ordinanze vigenti, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria in acollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge;
- d) l'utilizzabilità dell'edificio alla data degli eventi sismici, ai sensi dell'art. 10 del decreto legge e delle previsioni indicate dall'Ordinanza n. 90/2020 con riferimento agli edifici collabenti;
- e) ogni altro requisito espressamente indicato nei modelli e negli schemi indicati nella piattaforma informatica della Struttura commissariale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. La domanda di contributo e la SCIA edilizia, secondo gli schemi ed i modelli indicati nella piattaforma informatica, sono presentate dai soggetti legittimati mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) ed e) del precedente comma 1, per gli adempimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto concerne la competenza sul contributo, e degli Uffici comunali, per quanto concerne la competenza sui titoli edilizi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli Uffici comunali procedono, in autonomia e parallelamente, all'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti di competenza, assicurando la massima collaborazione reciproca, al fine di evitare ogni aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

ART. 5 Contenuti della SCIA edilizia

1. Negli interventi disciplinati dalla presente Ordinanza, la SCIA edilizia, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, è costituita dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a) e b) e d) dell'art. 4, e dagli elaborati progettuali richiesti.

2. La presentazione della SCIA edilizia, ai sensi dell'articolo 22 del DPR 380 del 2001, con le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente necessari, consentono l'inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art.23, comma 1, del DPR 380 del 2001. Entro tale termine gli Uffici comunali, in carenza dei presupposti, possono adottare motivati provvedimenti di divieto di avvio dell'attività e richiedere integrazioni e regolarizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo ai sensi e nei termini del successivo art. 6.

4. Gli interventi realizzati ai sensi del decreto legge rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 3 lett. d) D.P.R. n. 380 del 2001.

ART. 6 Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente Ordinanza ai sensi dell'art.12-bis del decreto legge, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della SCIA, ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del DPR 380 del 2001, necessario in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui il professionista attesta la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della SCIA:

- a) estremi della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1 redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, o altra certificazione professionale prevista dalle ordinanze commissariali;
 - b) relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, e la SCIA con i documenti previsti dall'art.5 della presente Ordinanza;
 - c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione di riparazione danni e rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da una relazione asseverata del professionista che attesta sotto la propria responsabilità la congruità del computo metrico estimativo in relazione al progetto e all'entità del contributo richiesto, comunque non superiore ai costi parametrici nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legge e dalle Ordinanze vigenti, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria, che possono riguardare anche opere strutturali, in acollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge;
 - d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge, nei termini previsti dall'art. 10 dell'Ordinanza n. 95 del 2020;
 - e) i documenti indicati nella piattaforma informatica della Struttura commissariale.
2. Verificata la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e le documentazioni prodotte, anche in contraddittorio con il soggetto interessato e con le rettifiche eventualmente necessarie della domanda, l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotta la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, che trasmette al Vice Commissario o suo delegato, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

della domanda, alla convocazione della Conferenza regionale nei casi previsti dall'art. 12-bis del decreto legge, trasmettendo la domanda. Il termine massimo di conclusione del procedimento è di 90 giorni nei casi di convocazione della Conferenza regionale prevista dall'art. 12 bis del decreto legge ovvero quando le domande siano state sorteggiate ai fini della verifica preliminare. I termini di cui sopra possono essere sospesi per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Vice commissario o suo delegato, nei successivi 10 giorni, definisce il procedimento emanando il provvedimento di concessione del contributo, in osservanza di quanto disposto dal presente articolo, ovvero rigettando la domanda, anche parzialmente, previa congrua motivazione.

5. Gli Uffici speciali procedono alle verifiche a campione, preventive e successive alla concessione del contributo, e a quelle, per quanto possibile, ritenute in ogni momento opportune, ai sensi dell'art. 12 della presente Ordinanza.

6. Tutti i termini per la conclusione del procedimento, previsti dalla presente Ordinanza, decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, commi 9, 9 bis, ter, quater, quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte del Commissario straordinario, nell'esercizio di quanto previsto dall'art.2 del decreto legge 189/2016, nonché, ai sensi dell'art. 31 del codice del processo amministrativo, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

ART. 7

SCIA parziale e Conferenza regionale

1. Nel caso in cui, a causa del sisma o per motivi di forza maggiore, il titolo edilizio relativo all'edificio oggetto del contributo non sia più disponibile, il professionista può limitarsi, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 12-bis del decreto legge, ad attestare in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis dell'art. 12-bis del decreto legge, la conformità dell'intervento all'edificio preesistente al sisma consiste nell'attestare, da parte del professionista, anche sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal proprietario, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, o di documentazione fotografica probante, che l'intervento non determini variazioni volumetriche dell'edificio preesistente e risulti conforme alla normativa edilizia ed antisismica vigente.

3. La Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- a) si esprime sulla conformità urbanistica dell'intervento, attestando la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area, nonché la conformità dell'intervento al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n.123, ove adottato;
- b) acquisisce, ove necessario, i pareri ambientali, paesaggistici e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi compresi quelli idrogeologici, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8 della presente Ordinanza;
- c) acquisisce l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli Enti competenti ai fini della formazione del titolo edilizio, nel rispetto dell'art. 1 sexies, comma 6, del decreto legge 24 luglio 2018, n. 89 per gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente, o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione di cui alla lettera a).
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza che costituisce presupposto al decreto di concessione del contributo e di titolo edilizio, è adottata di regola entro il termine di 30 giorni dalla convocazione e comunque, ove necessario, nei termini stabiliti dall'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una sola autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e il parere o l'autorizzazione sono acquisiti secondo le norme ordinarie.

ART. 8

Vincoli ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva

1. Ai fini della ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, per gli interventi sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni del comma 1, terzo e quarto periodo, dell'articolo 12-bis del decreto legge. Per i beni di interesse paesaggistico non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, per le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e consolidamento sismico che, in quanto finalizzati alla riparazione e consolidamento degli edifici o al ripristino con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti, in nessun caso alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
2. Non costituiscono comunque alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, della lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, le opere interne e di consolidamento che non modificano la sagoma, siano eseguite nel rispetto dei limiti volumetrici e del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

colore delle facciate degli edifici, secondo quanto previsto dall'art. 154 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 o dai regolamenti comunali ed inoltre per gli interventi edilizi sanabili, inclusi nelle deroghe e nelle nuove tolleranze introdotte dall'art. 1-sexies, commi 4 e 5 della legge 24 luglio 2018, n. 89.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere previsti dall'articolo 2 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, elencati nell'Allegato al predetto decreto, nonché gli interventi sanabili ai sensi dell'art. 1-sexies, commi 4 e 5 della legge 24 luglio 2018, n. 89.

4. Tenuto conto di quanto previsto al comma 3, sono sempre esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sulla base di apposita asseverazione, resa dal professionista di cui all'articolo 4 della presente Ordinanza, della sussistenza dei pertinenti presupposti, le seguenti tipologie di interventi, corrispondenti alle voci "A.3" e "A.29" dell'Allegato "A" al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017:

a) gli interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo - tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio, fatte salve quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio ai sensi dell'art. 14, commi 6 e 7 del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari;

b) gli interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e la configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio ai sensi dell'art. 14, commi 6 e 7 del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari.

5. Le segnalazioni certificate di inizio attività attestano la conformità degli interventi alle prescrizioni, anche relative ai materiali, contenute nei piani attuativi dei centri storici aventi valore di piani paesaggistici, ai sensi dell'art.11, comma 7, del decreto legge.



Art. 9

Edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio

1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 28 maggio 2018 n.55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli interventi eseguiti in assenza della SCIA nelle ipotesi di cui all' art.22, comma 1, lett.a) del DPR n.380 del 2001, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, presenta contestualmente alla domanda di contributo una SCIA in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all' art. 37, comma 4 e dell' art. 93 del DPR n.380 del 2001, nei modi e agli effetti ivi previsti.
2. Le SCIA o le domande di permesso di costruire relative a edifici per i quali siano state presentate istanze di sanatoria o di condono edilizio, diverse rispetto a quelle riconducibili all'art.1-sexies del decreto legge 28 maggio 2018 n.55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n.89 o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono disciplinate secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. Nel caso di abusi in totale o grave difformità, o variazione essenziale, dal titolo edilizio, o che determinino un aumento della superficie o dei volumi o rischi per la statica e la sicurezza dell'edificio, risultanti dalle pratiche di condono o sanatoria pendenti o riscontrati su segnalazione dei professionisti incaricati, ai fini dell'efficacia del titolo edilizio abilitativo e della concessione del contributo, nei modi previsti dalla presente Ordinanza, è necessario che sia adottato il relativo provvedimento di definizione del procedimento.
4. Le difformità parziali o lievi nelle tipologie di interventi soggetti a SCIA o permesso di costruire, sono sanzionate ai sensi del Titolo IV, Capo II, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, secondo procedimenti propri, i cui esiti sono comunicati dal Comune agli Uffici Speciali per la Ricostruzione.
5. Alle sanatorie presentate successivamente alla data del 24 agosto 2016 relative ad abusi che hanno determinato un aumento di superficie o di volume non spetta comunque il contributo per la parte eccedente.
6. Sono comunque fatti salvi gli aumenti di cubatura o di superficie consentiti dalle leggi regionali o da miglioramenti antisismici o di efficientamento energetico.
7. Ai sensi del precedente comma 1 non costituisce abuso edilizio:
 - a) la realizzazione di un manufatto di minori dimensioni rispetto al progetto autorizzato;
 - b) gli interventi che rientrano nelle tolleranze esecutive ammesse all'epoca di realizzazione del manufatto;
 - c) le difformità tra lo stato legittimo, come desumibile dai titoli edilizi presentati o rilasciati, e le mappe e le piantine catastali, che presentano difformità grafiche anche in planimetria o traslazioni formali dell'immobile, solitamente dovute anch'esse ai differenti strumenti di misurazione o di disegno utilizzati nel corso dei decenni.



ART. 10

Attività dell'Ufficio Speciale

1. Ai sensi dell'articolo 12-bis, commi 1 e 1-bis del decreto legge, gli Uffici speciali per la ricostruzione, procedono all'attività istruttoria delle domande di contributo, presentate con le modalità informatiche previste ai sensi dell'art. 6 della presente Ordinanza, provvedendo preliminarmente a verificare la legittimazione del richiedente e l'abilitazione del professionista e quindi all'accertamento della completezza delle certificazioni e dei documenti prodotti, sotto propria responsabilità, dal professionista.
2. In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista, ai sensi dell'art. 6 della presente Ordinanza. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo. Nel caso di positivo riscontro, gli Uffici speciali provvedono a trasmettere la proposta di concessione del contributo al Vice Commissario, che delibera in via definitiva. Per tali adempimenti e per la convocazione della Conferenza regionale, ove prevista dal decreto legge, si applicano le modalità procedurali e i termini stabiliti dall'art. 6 della presente Ordinanza. Le verifiche a campione sono svolte ai sensi del successivo art.12 della presente Ordinanza.
3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono altresì a definire elenchi separati delle richieste di contributo ai sensi dell'art. 13 della presente Ordinanza.

ART. 11

Attività del Comune

1. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di edilizia e di urbanistica nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di sportello unico delle attività produttive.
2. Le domande di permesso di costruire o di titolo unico, sono esaminate dai comuni, rispettivamente ai sensi dell'art. 20 del DPR 6 giugno 2001, n.380 e dell'art. 7 del DPR 7 settembre 2010 n. 160; le SCIA sono esaminate ai sensi degli art.22 e 23 del DPR 6 giugno 2001, n.380. Sono compresi nel regime della SCIA tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, purché nei limiti dei volumi preesistenti,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

fatti salvi i modesti incrementi derivanti per ragioni di adeguamento alla normativa anti sismica, di adeguamento igienico sanitario e di efficientamento energetico e previsti dalle norme vigenti.

3. Compete altresì al Comune in tutti i casi di cui all'articolo 12-bis, comma 1-bis, del decreto legge e cioè nei casi in cui il professionista non abbia certificato la conformità urbanistica, nonché nei casi in cui sia necessario il rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del DPR n. 160 del 2010, il rilascio del relativo parere in seno alla Conferenza regionale. Nell'ipotesi in cui il professionista non abbia accertato la conformità urbanistica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della presente Ordinanza, il Comune esprime parere sulla conformità urbanistica in seno alla Conferenza regionale in ordine alla legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e all'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area.

4. Competono al Comune le attività previste dal DPR n.380 del 2001 e dalle leggi, i controlli nel rispetto del successivo art. 12 della presente Ordinanza, nonché il rilascio dell'attestazione di cui all' art. 4, lett.b), punto 3, della presente Ordinanza e degli atti relativi alla sanatoria degli interventi edilizi indicati nell'art. 1-sexies della legge 24 luglio 2018, n. 89.

5. Competono altresì ai Comuni le attività istruttorie eventualmente delegate ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto legge.

ART. 12

Verifiche a campione e controlli

1. Sulle domande di concessione del contributo certificate dai professionisti abilitati, presentate ai sensi della presente Ordinanza, le verifiche e i controlli sono preventivi e successivi alla concessione del contributo. Le verifiche ed i controlli delle domande di contributo relative agli interventi previsti dalla presente Ordinanza sono svolti in via preventiva ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legge. Gli Uffici Speciali provvedono al controllo di cui al presente comma, mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali, della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore alla percentuale del 20 per cento delle domande di contributo presentate nel mese precedente.

2. Le verifiche successive al rilascio del provvedimento di concessione del contributo, di cui alla presente ordinanza, sono svolte con cadenza mensile dagli Uffici speciali, mediante verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del decreto legge, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei decreti di concessione dei contributi. Le verifiche di cui al presente comma sono svolte nella stessa misura anche a fine lavori, sulla certificazione del direttore lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità. Ove possibile, anche al di fuori dei casi precedenti, gli Uffici speciali procedono comunque a controlli e verifiche prima della conclusione dei lavori, assumendo i relativi provvedimenti o



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

segnalando al Comune le eventuali irregolarità.

3. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Vice Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

4. Gli Uffici speciali provvedono alle verifiche ed ai controlli necessari per:

- a) la conformità dell'intervento alle previsioni di progetto ed al contributo concesso;
 - b) la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti), tenuto conto del valore dell'opera. Gli Uffici speciali possono provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi del precedente periodo emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti.
5. Le verifiche ed i controlli da parte del Comune sulla SCIA edilizia o il permesso di costruire sono svolte ai sensi di quanto previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380.

5. Nel corso dei controlli espletati ai sensi del precedente comma 4, non rilevano le difformità di lieve entità inferiori alla tipologia di lavori classificati come manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, lett. b) del DPR 380/2001, che non aumentano le superficie e non incidono sugli interventi di carattere strutturale dell'edificio. La conformità delle varianti diverse da quelle precedentemente indicate deve essere certificata con SCIA dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli artt.22 e 22 bis del Dpr 380/2001.

ART. 13

Priorità istruttorie

1. Gli Uffici speciali, esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto legge, definiscono gli elenchi A e B di cui al comma 2 dello stesso articolo 12-bis, sulla base delle liste generate automaticamente dalla procedura informatica conseguenti alle conformi dichiarazioni contenute nelle domande di contributo.

2. L'istruttoria degli elenchi A e B è condotta contemporaneamente.

3. L'istruttoria di ciascuno degli elenchi di cui alle lettere A e B è effettuata sulla base delle priorità stabilite dall'articolo 12-bis comma 2, del decreto legge, rispettivamente, alle lettere a) e b). All'interno della stessa priorità è garantita la precedenza in relazione al numero di protocollo della domanda di contributo e delle varianti in corso d'opera per le quali il professionista è ricorso alla SCIA.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

4. Gli Uffici speciali determinano inoltre le modalità di organizzazione delle attività istruttorie secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 12-bis nonché di quelle di cui all'articolo 12 del decreto legge, ivi comprese quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, al fine di non pregiudicare i diritti acquisiti conseguenti al numero di protocollo delle singole domande di contributo.

5. In ogni caso le domande presentate ai sensi della presente Ordinanza devono essere verificate nei termini indicati dalla legge e dai precedenti artt. 5 e 6.

ART. 14

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017

1. All'articolo 6 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Partecipano alle riunioni della conferenza regionale: il Presidente della regione - vice commissario o il suo delegato e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza per materia e territoriale, i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i rappresentanti degli enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, della regione e delle altre amministrazioni regionali, delle province e delle altre amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni comunali nonché il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente o un suo delegato.”

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d'ufficio”.

ART. 15

Schemi di istanza, certificazione e dichiarazione per la presentazione della domanda di contributo

1. Ai fini di favorire la semplificazione amministrativa, facilitare i compiti dei professionisti e degli uffici e accelerare i procedimenti di definizione dei contributi e dei titoli, ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge, le certificazioni, le attestazioni e ogni altro adempimento previsto dalla presente Ordinanza, sono indicati nella piattaforma informativa della Struttura commissariale con specifico riferimento agli interventi di cui alla presente Ordinanza, distinguendo gli adempimenti dovuti nei limitati casi di interventi soggetti a permesso di costruire.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. Con decreto del Commissario straordinario potranno essere modificati e/o integrati gli schemi degli adempimenti presenti sulla piattaforma informatica.

ART. 16

Piattaforma informatica

1. Tutte le domande, le certificazioni, le attestazioni e i documenti richiesti devono essere presentati in modalità digitale attraverso la piattaforma informatica della struttura commissariale, sono sottoscritti digitalmente dal professionista e/o dai soggetti legittimati e caricati nella configurazione della stessa piattaforma, quali allegati alla domanda di contributo.

2. Il Commissario straordinario, con provvedimenti propri, implementa la piattaforma informatica con gli strumenti tecnologici più adeguati ai fini della semplificazione delle procedure e del calcolo con criteri uniformi del contributo.

3. Gli Uffici speciali assicurano la più ampia assistenza ai professionisti incaricati per gli adempimenti previsti dalla piattaforma informatica.

4. Il Commissario straordinario acquisisce le richieste motivate di modifiche alla piattaforma informatica che pervengono da parte delle associazioni dei portatori di interesse e dalle categorie professionali, e provvede ad implementarla con cadenza semestrale previa valutazione di ammissibilità delle istanze medesime.

ART. 17

Ulteriori disposizioni

1. Il livello operativo per l'edificio danneggiato, approvato definitivamente dall'Ufficio speciale della ricostruzione e comunicato ai soggetti legittimati, non può essere soggetto a modifiche.

2. Resta ferma la possibilità da parte del professionista di chiedere la determinazione preventiva del livello operativo ai sensi dell'articolo 6 bis delle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017.

3. Per gli interventi sugli edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geo-morfologici, la presentazione della domanda di contributo mediante le procedure di cui alla presente ordinanza è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni di cui agli articoli 22 dell'ordinanza n. 19 del 2017 e 14-bis dell'ordinanza n. 13 del 2017.

4. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C, in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni gravi, la presentazione della domanda di contributo mediante le procedure di cui alla presente ordinanza è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione al miglioramento sismico di cui all'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 2017.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

5. Le ordinanze commissariali emesse con riferimento alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC 2008 si intendono aggiornate senza necessità di ulteriori precisazioni.

ART. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Le SCIA edilizie e le domande di contributo, ai sensi della presente Ordinanza, possono essere presentate dopo 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

2. Le domande già in corso di istruttoria possono essere ripresentate, nei modi e per gli effetti previsti dalla presente Ordinanza, fino alla data di comunicazione della determinazione dell'importo del computo metrico ritenuto congruo anteriore al decreto di concessione. Gli Uffici speciali comunicano lo stato dell'istruttoria, su richiesta dell'interessato, ai fini delle conseguenti valutazioni. Sono fatti comunque salvi gli atti, le autorizzazioni comunque denominate ed i pareri già acquisiti nel corso dell'istruttoria.

3. Le richieste di contributo già in corso di istruttoria per le quali non venga ripresentata la domanda ai sensi del comma 2, continuano ad essere esaminate nei termini e con le modalità di cui alle specifiche ordinanze commissariali cui i singoli interventi fanno riferimento.

ART. 19

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del D.L. 189/2016. La stessa viene pubblicata sul sito del Commissario straordinario alla ricostruzione (www.sisma2016.gov.it) il giorno 9 maggio 2020 ed entra in vigore il giorno successivo.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020

Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n.130;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito "decreto");

Vista l'ordinanza n. 25/2017 "Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

Vista l'ordinanza n. 39/2017 intitolata "Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

Visto l'art. 3-bis, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, secondo cui "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.”;

Visto altresì il comma 2 del medesimo art. 3 secondo cui “I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.”;

Ritenuta l'urgenza di provvedere all'identificazione dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016 sulla base delle indicazioni provenienti dalle Regioni al fine di accelerare l'adozione dei programmi straordinari di ricostruzione per la ricostruzione privata e gli effetti giuridici da essa derivanti ai fini della semplificazione della ricostruzione privata ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2;

Vista la nota del Commissario Straordinario in data 10.04.2020 indirizzata ai Vice Commissari e ai Direttori degli USR con la quale sono state richieste indicazioni sul primo elenco dei comuni da ricomprendere tra quelli previsti all'art. 3 bis;

Viste le note motivate con le quali le Regioni hanno comunicato i Comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 123 del 2016:

- nota del Vice Commissario – Presidente della Regione Abruzzo acquisita al protocollo con il numero CGRTS 0009732 del 29/04/2020;
- nota del Vice Commissario – Presidente della Regione Lazio acquisita al protocollo con il numero CGRTS 8796 del 22/04/2020,
- note del Vice Commissario – Presidente della Regione Marche acquisite al protocollo con il numero CGRTS 8158 del 17/04/2020 e con il numero CGRTS 0009735 del 29/04/2020;
- nota del Vice Commissario – Presidente della Regione Umbria acquisita al protocollo con il numero CGRTS 8700 del 22/04/2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Preso atto della volontà della Regione Umbria espressa nel corso della Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020 di volersi riservare l'integrazione dell'elenco dei Comuni con il provvedimento di cui all'art. 2 della presente ordinanza;

Considerata altresì l'opportunità di definire indirizzi e criteri per la predisposizione dei programmi straordinari da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione;

Ritenuto inoltre che, in considerazione dell'urgenza di provvedere e della necessità di ulteriori istruttori, risulti opportuno prevedere la possibilità di successivi aggiornamenti dell'elenco;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

ART. 1 Elenco dei Comuni

1. I Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 sono i seguenti:

- **Abruzzo:** Campotosto, Capitignano, Valle Castellana, Cortino, Montereale, Torricella Sicura;
- **Lazio:** Amatrice, Accumoli, Leonessa, Cittareale, Posta, Borbona;
- **Marche:** Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Valfornace, Visso, Ussita, Amandola, Montefortino, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Force, Montemonaco, Montegalfo;
- **Umbria:** Norcia, Cascia, Preci.

2. L'individuazione dei comuni di cui al comma 1 tiene conto delle indicazioni e delle motivazioni contenute nelle note degli Uffici Speciali per la ricostruzione ed in particolare del grado di distruzione causato dal sisma ricavato dalle schede Aedes e dagli immobili classificati E, dall'intensità macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro, dal numero degli sfollati, delle soluzioni abitative provvisorie e dei contributi di autonoma sistemazione, nonché dal numero delle attività produttive da delocalizzare e dal grado di distruzione delle scuole e delle opere pubbliche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

ART. 2 Termine per l'aggiornamento

1. Il Commissario Straordinario, con successive ordinanze, potrà disporre l'estensione del numero dei Comuni, o porzioni di Comuni, di cui all'art. 1 sulla base di ulteriori attività istruttorie, da svolgersi anche utilizzando gli Uffici Speciali della Ricostruzione, basate sugli stessi criteri di cui all'art. 1 e di eventuali altri criteri utili ai fini dell'individuazione dei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016.

ART. 3 Delega per l'emanazione di linee guida

1. I Programmi Straordinari di Ricostruzione, predisposti dal competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione, anche su proposta dei Comuni, possono riguardare unitariamente tutti i comuni in ambito regionale o ciascuno dei comuni ricompresi negli elenchi di cui agli artt. 1 e 2 della presente ordinanza. Essi hanno prevalentemente natura programmatica e di indirizzo nei confronti degli strumenti della pianificazione urbanistica, dei programmi e dei progetti della ricostruzione pubblica e privata e possono essere aggiornati annualmente. I Programmi straordinari di ricostruzione hanno valenza urbanistica nelle parti in cui autorizzano le deroghe alla pianificazione urbanistica nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 3-bis citato. I Programmi Straordinari di Ricostruzione tengono altresì conto degli atti di perimetrazione dei centri storici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) e dei piani attuativi, ai sensi dell'art.11 del decreto, già adottati o approvati dai comuni.

2. Il Commissario Straordinario, entro 60 giorni dalla data di efficacia della presente Ordinanza, emana, con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto, le "Linee guida della Ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti dal sisma" sulla base dei seguenti principi:

- a) il principio della conformità degli edifici da realizzare a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche plani-volumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e di efficientamento energetico;
- b) l'individuazione dei parametri urbanistici da derogare quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indici di edificabilità; altezza degli edifici e altezza utile interna, vincoli; limiti di sagoma e configurazione degli esterni;
- c) l'individuazione del regime giuridico-amministrativo degli interventi ammessi per tipologie di intervento sulla base del Testo unico dell'edilizia, fermo restando che è sempre ammessa la ristrutturazione edilizia con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

totale demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

d) esclusione delle costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione;

e) definizione dei modelli della ricostruzione pubblica e ogni altro elemento ritenuto utile sulla base dell'istruttoria con Uffici Speciali della Ricostruzione e delle intese con le Regioni e i comuni interessati.

ART. 4

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del D.L. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini